



TRIBUNALE DI CREMONA

Il giudice delegato,

letti gli atti e i documenti di causa;

visto il ricorso ex artt. 67 e ss. CCII, depositato in data 16.2.2026 da ARGIOLAS CARMELO (C.F. RGLCML73T06F205R) e MARRONE DEBORAH (C.F. MRRDRH76S60E951D), entrambi residenti in Sergnano (CR), via Dr. Belmonte n. 49, rappresentati dall'avv. Sara Gandolfi del Foro di Cremona; ritenuta l'ammissibilità della domanda congiunta, ai sensi dell'art. 66 CCI, essendo i ricorrenti coniugi conviventi (con tre figli, di cui uno minore) ed avendo il sovraindebitamento origine comune; letta la relazione del gestore della crisi, avv. Giulia Zambelloni, nominato dall'OCC, che ha verificato la qualifica di consumatori dei ricorrenti ed ha rilevato l'insussistenza delle condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69 CCII;

ritenuto che il ricorso sia completo dal punto di vista documentale;

vista l'istanza dei ricorrenti e ritenuta l'opportunità, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano proposto, di disporre sin d'ora la sospensione di tutte le procedure esecutive individuali e collettive aventi ad oggetto il patrimonio dei ricorrenti, ed il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio degli stessi, sino alla conclusione della procedura;

visto l'art. 70 c. 1 CCII;

p.q.m.

DISPONE la pubblicazione, ad opera dell'O.C.C., del presente decreto e del piano di ristrutturazione così come presentato dai debitori, sul sito www.tribunale.cremona.giustizia.it e che ne sia data comunicazione, a tutti i creditori, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto, a mezzo PEC o mediante raccomandata per i soggetti non muniti di indirizzo PEC ufficiale;

AVVERTE i creditori che hanno termine di giorni venti dalla comunicazione di cui sopra per presentare osservazioni al piano, mediante invio all'indirizzo PEC dell'OCC, oltre alle altre facoltà e oneri previsti dall'art. 70, commi 2 e 5 C.C.I.;

DISPONE la sospensione di tutte le procedure esecutive individuali e collettive aventi ad oggetto il patrimonio dei ricorrenti ed il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio degli stessi, sino alla conclusione della procedura.



Si comunichi ai ricorrenti presso l'avv. Gandolfi ed al gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi, avv. Zambelloni.

Cremona, 19 febbraio 2026

Il giudice
dott.ssa Giulia Zoncheddu

